

RELAZIONE ILLUSTRATIVA, REDATTA AI SENSI DELL'ARTICOLO 125 ter TESTO UNICO DELLA FINANZA, SUL TERZO PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI DEL 29 APRILE 2014

Relazione degli Amministrazione relativamente al *terzo punto* all'Ordine del Giorno dell'Assemblea:

- **Nomina del Consiglio di Amministrazione per gli esercizi 2014, 2015 e 2016 previa determinazione del numero dei suoi componenti e determinazione dei relativi compensi: delibere inerenti e conseguenti**

Signori Azionisti,

con l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2013 viene a scadere il mandato da Voi conferito al Consiglio di Amministrazione.

Si ricorda che, ai sensi dell'art. 17 dello Statuto Sociale (qui allegato) il Consiglio di Amministrazione può essere composto da 5 (cinque) a 15 (quindici) membri che durano in carica per il periodo determinato dall'Assemblea, in ogni caso non superiore a tre esercizi, e sono rieleggibili. L'Assemblea determina il numero dei componenti del Consiglio, numero che rimarrà fermo fino a sua diversa deliberazione.

La nomina del Consiglio di Amministrazione avviene sulla base di liste che potranno essere presentate dagli Azionisti che, da soli o insieme ad altri Azionisti, siano complessivamente titolari, al momento della presentazione della lista, di azioni rappresentanti il 2,5% del capitale sociale avente diritto di voto nell'Assemblea ordinaria.

Ogni Azionista potrà presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista. Gli Azionisti che siano assoggettati a comune controllo ai sensi dell'art. 2359 c.c. o quelli che partecipano a uno stesso sindacato di voto possono presentare o concorrere a presentare una sola lista.

Gli Azionisti che, da soli o insieme ad altri, rappresentino complessivamente meno del 10% del capitale sociale avente diritto di voto, potranno presentare liste contenenti non più di tre candidati.

Vi ricordiamo, inoltre, che gli Azionisti che presentino una "lista di minoranza" sono destinatari delle raccomandazioni formulate da Consob in materia di rapporti di collegamento tra liste di "maggioranza" e "minoranza" contenute nella Comunicazione n. DEM/9017893 del 26 febbraio 2009 avente ad oggetto la nomina dei componenti gli organi di amministrazione e controllo.

Nella composizione del Consiglio di Amministrazione deve essere assicurato l'equilibrio tra il genere maschile e il genere femminile nel rispetto delle applicabili disposizioni di legge e regolamentari, nonché statutarie, pro-tempore vigenti.

Sul punto di precisa che le liste aventi un numero di candidati pari o superiore a tre, devono contenere un numero di candidati appartenenti al genere meno rappresentato non inferiore a un quinto (arrotondato per eccesso all'unità superiore) dei candidati alla carica di Amministratore.

Le liste dovranno essere depositate presso la sede della Società in Milano, Corso Venezia n. 16, entro venerdì 4 aprile 2014. Il deposito delle liste può essere effettuato entro il medesimo termine anche mediante comunicazione elettronica all'indirizzo posta certificata FKR.societario@legalmail.it nel qual caso dovrà essere trasmessa anche copia di un valido documento d'identità dei presentatori. Le liste saranno

messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale e saranno inoltre pubblicate sul Sito Internet della Società all'indirizzo www.falckrenewables.eu almeno ventuno giorni prima della data dell'Assemblea in prima convocazione (i.e. l'8 aprile 2014).

Si segnala, inoltre, che qualora l'Assemblea non provveda in sede di nomina, il Consiglio di Amministrazione eleggerà fra i suoi membri il Presidente e uno o più Vice Presidenti.

Unitamente a ciascuna lista, entro i termini sopra indicati, dovranno essere depositati:

- (i) le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità nonché l'esistenza dei requisiti eventualmente prescritti dalla legge e dai regolamenti per i membri del Consiglio di Amministrazione;
- (ii) un *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato con l'indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società e dell'idoneità a qualificarsi come Amministratore indipendente ai sensi di legge o di regolamento.

Eventuali incompletezze o irregolarità relative a singoli candidati comporteranno esclusivamente l'eliminazione del nominativo del candidato dalla lista che verrà messa in votazione.

Le liste presentate senza l'osservanza delle previsioni normative e statutarie applicabili si considerano come non presentate.

Gli Amministratori devono essere in possesso dei requisiti previsti dalla normativa pro-tempore vigente; di essi un numero minimo corrispondente al minimo previsto dalla normativa medesima deve possedere i requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, comma 3, del D.Lgs. 58/1998, così come richiamato dall'art. 147 *ter*, comma 4.

Il venire meno dei requisiti determina la decadenza dell'Amministratore. Il venir meno del requisito di indipendenza quale sopra definito in capo a un Amministratore non ne determina la decadenza qualora i requisiti permangano in capo al numero minimo di amministratori che, secondo la vigente normativa, deve essere in possesso di tale requisito.

Si ricorda, infine che l'Assemblea degli Azionisti del 6 maggio 2011:

- aveva determinato in 15 il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione
- aveva stabilito in complessivi euro 325.000 per ciascun esercizio di durata del mandato il compenso spettante ai componenti del Consiglio di Amministrazione.

Milano, 20 marzo 2014

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente – Federico Falck

Allegato: articolo 17 dello statuto sociale di Falck Renewables SpA

Art. 17 Composizione e nomina – Comitato Esecutivo – Amministratore Delegato

La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da cinque a quindici membri che durano in carica per il periodo determinato dall'Assemblea, in ogni caso non superiore a tre esercizi, e sono rieleggibili.

L'Assemblea determinerà il numero dei componenti il Consiglio, numero che rimarrà fermo fino a sua diversa deliberazione.

Il Consiglio di Amministrazione è nominato dall'Assemblea, nel rispetto della disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi, sulla base di liste presentate dagli Azionisti nelle quali i candidati devono essere elencati mediante un numero progressivo; le liste dei candidati, sottoscritte dagli Azionisti che le presentano, devono essere depositate presso la sede della Società entro il venticinquesimo giorno precedente la data dell'Assemblea convocata in prima convocazione per deliberare sulla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione; di ciò deve essere fatta menzione nell'avviso di convocazione, salva ogni eventuale ulteriore forma di pubblicità stabilita dalla disciplina anche regolamentare pro-tempore vigente.

Hanno diritto di presentare le liste soltanto gli Azionisti che, da soli o insieme ad altri azionisti, siano complessivamente titolari, il giorno in cui la lista è depositata presso la Società, di una quota di partecipazione al capitale sociale con diritto di voto pari ad almeno un quarantesimo del capitale sociale o a quella diversa percentuale che venisse determinata a sensi di legge o di regolamento; la lista dovrà contenere l'indicazione dell'identità degli Azionisti che l'hanno presentata e del relativo possesso azionario. Gli azionisti che, da soli o insieme ad altri, rappresentino complessivamente meno del 10% del capitale sociale avente diritto di voto, potranno presentare liste contenenti non più di 3 candidati.

La certificazione o attestazione comprovante la titolarità della percentuale di capitale prescritta dalla disciplina vigente al momento della presentazione della lista può essere prodotta anche successivamente al deposito della stessa purché sia fatta pervenire alla Società entro il termine previsto dalla disciplina anche regolamentare vigente per la pubblicazione delle liste da parte della Società.

Le liste che presentino un numero di candidati pari o superiore a tre devono essere composte da candidati appartenenti a entrambi i generi, in modo che appartengano al genere meno rappresentato almeno un quinto (in occasione del primo mandato successivo al 12 agosto 2012) e poi un terzo (comunque arrotondati all'eccesso) dei candidati.

Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate.

Nessun Azionista può presentare o concorrere a presentare, neppure per interposta persona o società fiduciaria, più di una lista; gli Azionisti che siano assoggettati a comune controllo ai sensi dell'art. 2359 C.C. o quelli che partecipano ad uno stesso sindacato di voto possono presentare o concorrere a presentare una sola lista.

Ogni legittimato al voto può votare una sola lista.

Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Unitamente a ciascuna lista sono depositate le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano sotto la propria responsabilità l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla legge e l'esistenza dei requisiti eventualmente prescritti dalla legge e dai regolamenti per i membri del Consiglio di Amministrazione nonché un *curriculum vitae* riguardante le

caratteristiche personali e professionali con l'indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società e dell'idoneità a qualificarsi come Amministratore indipendente a sensi di legge o di regolamento.

Eventuali incompletezze o irregolarità relative a singoli candidati comporteranno esclusivamente l'eliminazione del nominativo del candidato dalla lista che verrà messa in votazione.

Per poter conseguire la nomina dei candidati indicati, le liste presentate e messe in votazione devono ottenere una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta ai sensi del presente articolo per la presentazione delle liste stesse; in difetto, di tali liste non verrà tenuto conto.

All'elezione dei membri del Consiglio di Amministrazione si procederà come segue:

a) dalla lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista, tanti consiglieri che rappresentino la totalità di quelli da eleggere meno uno;

b) dalla seconda lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero di voti e che non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con coloro che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti, è tratto il restante consigliere, nella persona del candidato elencato al primo posto di tale lista, che dovrà essere in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza richiesti dalla normativa vigente. Il difetto di tali requisiti determina la decadenza dalla carica.

Qualora, inoltre, con i candidati eletti con le modalità sopra indicate non sia assicurata la composizione del Consiglio di Amministrazione conforme alla disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra i generi, il candidato del genere più rappresentato eletto come ultimo in ordine progressivo nella lista che ha riportato il maggior numero di voti sarà sostituito dal primo candidato del genere meno rappresentato non eletto della stessa lista secondo l'ordine progressivo. A tale procedura di sostituzione si farà luogo sino a che non sia assicurata la composizione del Consiglio di Amministrazione conforme alla disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra i generi. Qualora, infine, detta procedura non assicuri il risultato da ultimo indicato, la sostituzione avverrà con delibera assunta dall'Assemblea a maggioranza relativa, previa presentazione di candidature di soggetti appartenenti al genere meno rappresentato.

Nel caso in cui sia stata presentata o ammessa al voto una sola lista, tutti i consiglieri sono tratti da tale lista, fermo il rispetto della disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi.

Nel caso in cui non sia stata presentata alcuna lista oppure risulti eletto un numero di amministratori inferiore al numero determinato dall'Assemblea, l'Assemblea stessa dovrà essere riconvocata per la nomina dell'intero Consiglio di Amministrazione.

Qualora per dimissioni o per altre cause vengano a mancare uno o più amministratori, si provvederà ai sensi dell'art. 2386 C.C., assicurando il rispetto dei requisiti applicabili nonché il rispetto della disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi.

Il Consiglio elegge fra i suoi membri il Presidente ed uno o più Vice Presidenti, qualora non abbia già provveduto l'Assemblea in sede di nomina, e può, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 2381 del Codice Civile, delegare le proprie attribuzioni ad uno o più dei suoi membri, cui potrà attribuire la qualifica di Consigliere Delegato, determinando i limiti di ciascuna delega.

Il Consiglio può altresì, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 2381 del Codice Civile, delegare le proprie attribuzioni ad un Comitato Esecutivo composto da alcuni dei suoi membri.